



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 29/07/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 23 giugno 2004, n. 354

Invalidi di guerra, per servizio e vittime civili di guerra, art. 57, comma 3°, legge 23.12.78, n. 833 - Art. 1 d.l. 25.01.82, n. 16, convertito in legge 25.03.82, n. 98 - Prestazioni sanitarie specifiche - L.R. n. 9/2000, art. 25.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge regionale 24 marzo 1974 n. 18;

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione di G.R. 28 luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni,

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n. 7, riceve dal Dirigente dello stesso Ufficio la seguente relazione:

- L'art. 57 comma 3° della Legge 833/78 conferma a favore degli invalidi di guerra, per servizio e vittime civili di guerra, le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche già erogate ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti.

- Tale disposto è stato confermato con D.L. 30.12.79 n. 663 convertito nella legge 29.02.80 n. 33, e i relativi benefici sono stati fatti salvi dal D.L. 25.01.82, n. 16 convertito in legge 25.03.82 n. 98;

- il Ministero della Salute con formali note, agli atti di questo Settore, ha più volte sostenuto, su parere espresso dal Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, la concedibilità agli invalidi guerra delle cure climatiche stante la loro assimilabilità alle cure preventive di cui all'art. 57, comma 3°, legge 833/78, e la soddisfatta condizione posta dall'art. 5, comma 7°, legge 407/90.

- Lo stesso Ministero della Salute, con nota n. 100/SCPS/15.18303 del 02.12.94, ha precisato che l'entrata in vigore del D.L.vo n. 502/92 modificato ed integrato dal D.L.vo n. 517/93 non ha abrogato il disposto del citato art. 57, comma 3° della legge 833/78, per cui le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche devono essere garantite alle categorie aventi diritto. Così, inoltre, prosegue la circolare ministeriale: La puntualizzazione rivolta dalla norma alle prestazioni sanitarie, porta automaticamente ad escludere dalla erogabilità a carico del F.S.N. quelle prestazioni che, pur riconosciute in favore di dette categorie dai preesistenti regolamenti degli Enti di provenienza non possono configurarsi come prestazioni sanitarie (es. contributo per buon mantenimento protesi, per

usura indumenti, alberghiero in occasione delle cure termali etc.). Premesso quanto sopra, il Ministero della salute ritiene doveroso precisare che l'unico contributo economico erogabile si identifica in quello per le cure climatiche, quali cure preventive assimilabili sotto il profilo sanitario alle cure termali.

- Le indicazioni che precedono prescindono ovviamente - è la conclusione ministeriale - dalla facoltà delle Regioni di garantire, con fondi propri, ulteriori prestazioni economiche in favore delle citate categorie di invalidi. Prestazioni che la Regione Puglia ha deciso di erogare secondo le disposizioni impartite all'art. 25 della L.R. n. 9/2000.

- Da segnalare, ancora, che lo stesso Ministero della Salute, con nota n. 100/SCPS/15.14302 del 27.10.95, rilevando che i soggiorni terapeutici presentano la medesima natura e finalità delle cure climatiche e che la concessione del relativo contributo economico è ricompresa tra le prestazioni erogate dall'ex ONIG a favore degli invalidi di guerra e delle altre categorie assimilate di cui all'art. 57 della legge 833/78, ha espresso l'avviso che tali contributi possano essere posti a carico del F.S.N. nei casi già individuati dal regolamento del citato ex ONIG.

- Alla luce, pertanto, di quanto sopra, ritenendo pienamente operante la norma di cui al 3° comma dell'art. 57 della L. 833/78, devono essere assicurate a tutti i soggetti appartenenti alle categorie ivi indicate le prestazioni sanitarie specifiche, a suo tempo previste nel regolamento ex ONIG, ovvero, in particolare, per l'anno 2004, devono essere riconfermate, a favore degli appartenenti delle categorie aventi diritto le seguenti prestazioni sanitarie:

1. fornitura di materiale di medicazione per la cura delle mutilazioni ed affezioni pensionate;
2. contributo giornaliero per cure climatiche e soggiorni terapeutici per un massimo di ventuno giorni previsti dall'art. 3, Circolare n. 1/77 della Direzione generale ex ONIG - Roma;

- Dette prestazioni, incluso nel LEA di cui al d.P.C.M. 29 novembre 2001, sono poste a carico delle risorse pubbliche destinate al finanziamento del Ssn (nota Ministero della salute n. 100/SCPS/LEA/4.9771 del 15 luglio 2003), ovvero devono essere erogate a carico del bilancio dell'Azienda USL di residenza degli assistiti.

- In virtù dell'art. 25 della L.R. n. 9/2000, inoltre, ai soggetti ivi individuati al comma 7. può essere erogato un contributo giornaliero di soggiorno per cure termali, per un massimo di dodici giorni, pari ad Euro 32,10 da aggiornarsi al tasso d'inflazione programmata comunicato dall'Istituto Nazionale di Statistica. Detti contributi, nei limiti degli stanziamenti annuali, sono a carico del bilancio regionale;

- Come per i precedenti anni, la competenza delle erogazioni delle prestazioni sanitarie può essere riattribuita alle Aziende UU.SS.LL. cosiddette capofila, ovvero alle Aziende UU.SS.LL. BA/4 - BR/1 - FG/3 - LE/1 e TA/1.

- Dette Aziende UU.SS.LL. devono avanzare istanza di rimborso delle somme erogate agli invalidi aventi diritto nei termini e nei modi indicati al comma 8. dell'art. 25 della citata L.P. n. 9/2000. Questo Settore, di conseguenza, ripartirà, tra di esse, la somma disponibile prevista al capitolo di nuova istituzione n. 783050 del bilancio di previsione 2004 da impegnarsi con il presente provvedimento.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:

La somma di Euro 200.000,00 rinveniente dal presente provvedimento e necessario per gli adempimenti di cui all'art. 25 della L.R. n. 9/2000, è da impegnare al capitolo 783050 del bilancio di previsione 2004 che presenta la relativa copertura.

La spesa derivante dal presente atto è contenuta, nei limiti del fondo sanitario regionale, ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e non produce oneri aggiuntivi rispetto

alle predette assegnazioni.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE SANITA'

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio;
- richiamato, in particolare il disposto dell'art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

1. di riconoscere, così come riconosce, a favore degli invalidi di guerra e per servizio e vittime civili di guerra, e di altre categorie previste dal 3° comma dell'art. 57 della legge 833/78, per l'anno 2004, le seguenti prestazioni sanitarie, già erogate dal soppresso ente ONIG:
 - a) fornitura di materiale di medicazione per la cura delle mutilazioni ed affezioni pensionate erogabili esclusivamente da parte del Presidi dipendenti dalle AA.USL competenti sotto la responsabilità del Dirigente Sanitario secondo la normativa in vigore;
 - b) contributo giornaliero per cure climatiche e soggiorni terapeutici per un massimo di ventuno giorni previsti dall'art. 3, Circolare n. 1/77 della Direzione generale ex ONIG - Roma;
2. di stabilire che le predette prestazioni incluse nei LEA di cui al d.P.C.M. 29 novembre 2001, siano poste a carico del bilancio dell'Azienda USL di residenza degli assistiti;
3. di autorizzare, in virtù dell'art. 25 della L.R. n. 9/2000, ai soggetti ivi individuati al comma 7. l'erogazione, per un massimo di dodici giorni, di un contributo giornaliero di soggiorno per cure termali, pari ad Euro 32,10 da aggiornarsi al tasso d'inflazione programmata comunicato dall'Istituto Nazionale di Statistica;
4. di porre a carico del bilancio regionale, nei limiti degli stanziamenti annuali, la spesa rinveniente dall'attuazione di quanto disposto al punto precedente e di procedere alla relativa ripartizione tra le Aziende USL erogatrici le quali devono avanzare istanza di rimborso nei termini e nei modi indicati al comma 8. dell'art. 25 della citata L.R. n. 9/2000;
5. di impegnare, pertanto, la disponibile somma di Euro 200.000,00 al capitolo 783050 del bilancio di previsione 2004 che presenta la relativa copertura;
6. di disporre che per l'anno 2004 le prestazioni di cui ai punti precedenti siano erogate dalle Aziende U.S.L. cosiddette capofila, ovvero dalle Aziende BA/4 - FG/3 - LE/1 - TA/1 e BR/1 nei cui rispettivi territori provinciali risiedono gli aventi diritto, avvalendosi delle strutture e del personale ex ONIG e rilasciando le certificazioni sanitarie di cui all'art. 37 della legge 10.01.1957 n. 3.
7. Di disporre la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 lett. H della L.R. n. 13 del 12.04.94.

Il Dirigente Responsabile di Settore
Silvia Papini
